

Le operazioni delle Commissioni di gare di appalto devono essere svolte dal plenum e non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni, soprattutto per quel che riguarda le attività propriamente valutative, come la valutazione delle offerte, potendosi al più consentire la deroga al principio di collegialità per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate, fermo restando che restano riservate all'intero collegio le attività implicanti valutazioni di carattere tecnico discrezionale. Pertanto, l'affidamento ad una sottocommissione anche di compiti valutativi è da ritenersi illegittimo nel caso in cui la commissione non ha conferito alcun incarico né si è riservata alcun potere di approvazione di proposte formulate da sottocommissioni, più semplicemente operando con la presenza ora di alcuni componenti ora di altri, senza che vi sia stato alcun momento finale nel quale il plenum abbia riesaminato gli atti e fatte proprie le decisioni assunte nel corso della procedura. La specificazione e l'integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte, già indicati nel bando o nella lettera d'invito, può essere fatta solo prima dell'apertura delle buste recanti le offerte. Il fatto che l'apertura delle buste sia stata effettuata da un organo diverso dalla commissione tecnica che ha esaminato le offerte nulla toglie all'applicabilità del suddetto principio, poiché ciò che conta non è la conoscenza effettiva delle offerte da parte della commissione tecnica ma la loro conoscibilità, che di per sé sola viola i principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.